

Ai Signori Clienti
Loro sedi

Si ricorda che tutte le circolari le trovate in Studio Comma Archivio News
www.studiocomma.it/archivio-news

Circolare Posta Elettronica Certificata (PEC)

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La PEC costituisce un tipo di posta elettronica, idoneo ad attribuire al messaggio trasmesso il valore legale tradizionalmente riconosciuto alla raccomandata con avviso di ricevimento ed equivale alla notifica tramite posta (salvo diversamente stabilito per legge), in quanto è in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Il DLgs. 12.2.2024 n. 13 ha inserito l'art. 60-ter nel DPR 600/73, disciplinando in modo organico le notificazioni e le comunicazioni degli atti tributari al domicilio digitale. Nel contempo, è abrogato l'art. 60 co. 4 del DPR 600/73. Tale forma di notifica avverrà, principalmente, nei confronti dei soggetti che, ai sensi dell'art. 6-bis co. 1 del DLgs. 82/2005, sono tenuti ad avere un indirizzo PEC, sostanzialmente imprese e professionisti.

Funzionamento

Il sistema coinvolge i seguenti soggetti (art. 2 del DPR 68/2005):

- il mittente della comunicazione inviata mediante casella di PEC;
- il gestore della casella PEC di cui il mittente è intestatario;
- il destinatario di tale comunicazione;
- il gestore della casella di PEC intestata al destinatario.

Sia il mittente che il destinatario possono essere privati, Pubbliche Amministrazioni, imprese, enti, associazioni ecc.

Gestori qualificati

Per fruire della PEC, occorre avvalersi di uno dei gestori autorizzati iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'AgID ex artt. 14 e 15 del DPR 68/2005. L'elenco è consultabile tramite Internet all'indirizzo www.digitpa.gov.it, nella sezione PEC - Elenco pubblico gestori.

Notifiche previste

Dal punto di vista operativo:

- il soggetto gestore della PEC del mittente invia al mittente stesso una "ricevuta di accettazione" (o una "ricevuta di non accettazione", con motivazione del rifiuto) e genera un messaggio esterno (denominato "busta di trasporto") nel quale vengono inseriti il file contenente il messaggio originale e il file che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio (e cioè, mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio);
- la busta di trasporto viene trasmessa, quindi, al gestore della PEC del destinatario, il quale rilascia al gestore del mittente la ricevuta di "presa in carico", attestante il passaggio di consegna tra i due gestori, e successivamente al deposito del messaggio nella casella di posta del destinatario, una "ricevuta di avvenuta consegna" (che può essere, a seconda dell'ampiezza dei contenuti, completa, breve, sintetica).

L'"avviso di mancata consegna" si può verificare, ad esempio, in caso di casella PEC destinataria satura o non più attiva. Tutte le ricevute rilasciate dai gestori (di accettazione e di avvenuta consegna, e la stessa busta di trasporto) vengono sottoscritte con firma elettronica qualificata.

Conservazione delle ricevute

L'obbligo di conservazione dei messaggi di PEC viene ricondotto, in primo luogo, agli artt. 2214 e 2220 c.c., ai sensi dei quali, rispettivamente:

- l'imprenditore deve conservare "ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite";
- è disposta la conservazione decennale per "le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti".

Casella di posta satura/non attiva

Ove la casella di posta risulti satura, occorre un secondo tentativo di consegna a distanza di 7 giorni dal primo invio. Se il secondo tentativo non va a buon fine o se l'indirizzo risulta cessato o non valido, la notifica si esegue mediante deposito telematico nell'area riservata del sito di Info Camere Spa, per la durata di 15 giorni. Occorre inoltre notiziare di ciò il destinatario mediante raccomandata a/r. In questo caso la notifica si perfeziona "nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa". Se si tratta di soggetti non tenuti a dotarsi di casella PEC, la notifica avviene secondo le forme ordinarie in modalità cartacea.

Schema di sintesi

Di seguito si propone una tabella che illustra il sistema della PEC e il suo funzionamento.

Riferimenti normativi	• DLgs. <u>82/2005</u> (CAD); • DPR <u>68/2005</u>; • DM <u>2.11.2005</u>.
-----------------------	--

Effetti giuridici	La trasmissione a mezzo PEC ha il valore legale riconosciuto alla raccomandata A/R.
Presupposti	Per il riconoscimento degli effetti legali, è necessario che tutti i soggetti coinvolti nell'operazione siano titolari di una casella PEC, anche se corrispondente a gestori autorizzati diversi.
Soggetti coinvolti	I soggetti coinvolti nell'operazione sono: • il mittente, cioè il soggetto che si avvale del servizio PEC per la trasmissione di documenti informatici; • il destinatario, cioè il soggetto che si avvale del servizio PEC per ricevere l'oggetto dell'invio; • il gestore qualificato del servizio, cioè il soggetto che eroga il servizio PEC. Per usufruire del servizio PEC occorre rivolgersi ad uno dei gestori qualificati iscritti presso l'Agenzia per l'Italia Digitale.
Funzionamento	Il processo di trasmissione di un messaggio di PEC si articola nei seguenti principali passaggi: • predisposizione del messaggio PEC; • restituzione al mittente da parte del gestore della ricevuta di accettazione (o di non accettazione), e invio del messaggio al gestore del destinatario (busta di trasporto); • consegna da parte del gestore del destinatario al gestore del mittente di una ricevuta di presa in carico; • deposito da parte del gestore del destinatario del messaggio alla casella di posta del destinatario; • trasmissione al mittente della ricevuta di avvenuta consegna (o di mancata consegna).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.